

Pisa lì 08/06/2020

Relazione regolamento TARI 2020

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Mentre per l'IMU il legislatore ha provveduto ad una riscrittura, ancorché non distante dalle precedenti discipline, per la TARI ha disposto una sostanzialmente conferma di tutto l'impianto normativo precedente.

Essendo, sino all'anno 2019, i tre tributi (IMU, TARI e l'abolita TASI) contenute tutte nel regolamento IUC si è dovuto quindi procedere nell'isolare la disciplina della TARI in un regolamento esclusivamente dedicato.

Le reali novità attengono soprattutto alle tariffe per l'anno 2020 che debbono essere calcolate secondo il PEF 2020 redatto in osservazione dei criteri, non solo del così detto "metodo normalizzato" di cui al DPR 158/199, ma anche delle disposizioni impartite da ARERA. In considerazione della scelta di approvare il nuovo PEF entro la fine dell'anno occorrerà inviare ai cittadini avvisi di pagamento, relativi alla TARI del 2020, applicando le tariffe del 2019. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Veniamo alle modifiche che hanno interessato solo alcuni articoli del regolamento:

Articolo 8 - Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti: come premesso si sono dovuti citare i nuovi dettami normativi in base ai quali occorre ricavare la tariffa, da osservare a partire dalla redazione del PEF 2020 e sino al calcolo, appunto, delle singole tariffe relative alle (trentuno) categorie di contribuzione. E' stata eliminata la parte descrittiva dell'iter amministrativo per la trasmissione della delibera delle tariffe e della sua pubblicazione poiché definita dalla legge e per non essere sempre costretti a variazioni del regolamento ad ogni mutamento normativo.

Articolo 20 – Tributo Provinciale: si sono eliminati i commi 3, 4 e 5 in quanto erano riferiti ai metodi di riversamento delle somme riscosse a titolo di TEFA dal Comune a favore della Provincia; gli stessi sono stati regolati da legge e il richiamo nel regolamento è divenuto superfluo.

Articolo 24 - Versamento della tassa sui rifiuti: si è aggiornato considerando eventuali nuove modalità di pagamento digitale, come ad esempio quelli realizzabili attraverso la piattaforma PAGO PA, che potranno essere in vigore al momento dell'emissione degli avvisi TARI 2020. Per quanto attiene il versamento della tassa a regime (escluso il 2020) si è optato per due rate scadenti il 30 aprile e il 1 dicembre. La prima in acconto, sulla base delle tariffe dell'anno precedente, la seconda a saldo con le tariffe dell'anno corrente. Vedremo se il termine del 1 dicembre, quale data, dopo la quale sarà consentito il conguaglio verrà mantenuta anche in futuro.

Articolo 36 – Norme transitorie e finali: ovviamente l'articolo con le modifiche più corpose poiché accoglie tutte le peculiarità relative all'anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria che ha interessato l'intero Paese. Solo per il 2020, per tutte le utenze, sono state spostate al 31 ottobre e 15 dicembre le due rate con cui si pone in riscossione la tassa (TARI calcolata in base alle tariffe 2019).

E' stata prevista una esenzione pari all'importo dovuto relativamente alle mensilità interessate dalla chiusura delle attività imposte da normativa nazionale. Anche in caso di interessamento parziale della chiusura, all'interno di un mese, lo sgravio della tassa sarà computato per intero.

In considerazione della notevole diminuzione dei flussi turistici, determinati dalla emergenza epidemiologica, e' stata prevista anche una esenzione dal pagamento della tassa, per i mesi di marzo, aprile e maggio, per le attività del comparto turistico-ricettivo che riguarda utenze non domestiche ricomprese nelle seguenti categorie:

- 04 "Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi", limitatamente ai campeggi;
- 07. "Alberghi con ristorante";
- 08. "Alberghi senza ristorante".

Il minor gettito relativo alle utenze non domestiche che hanno subito la chiusura obbligatoria delle proprie attività in periodo di lockdown, quindi legata ad un'oggettiva minor produzione dei rifiuti nell'anno, poteva essere interpretata come un vero e proprio periodo di esclusione dal tributo. In questo modo però le altre utenze (tutte le domestiche e le residuali non domestiche), fermo restando l'obbligo del coperture integrale del costo complessivo del servizio rifiuti, si sa sarebbero accollate la derivante differenza. Purtroppo una minor produzione dei rifiuti, per una serie di rigidità del sistema di norme, nonché per l'invarianza di tutti i costi fissi da parte del Gestore (GEOFOR s.p.a), non genera un significativo decremento del costo complessivo, specie come in questo caso se relativo solo a tre mesi di un intero anno. La scelta del Comune di Pisa è stata quella di trattare queste riduzioni "eccezionali" dell'anno 2020 come le altre agevolazioni definite ed introdotte per volontà dall'amministrazione, così facendo il minor gettito è iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la sua copertura è assicurata da altre risorse derivanti dalla fiscalità generale, evitando l'aggravio sulla medesima platea dei contribuenti della tassa.

Analogo comportamento si è tenuto, ma in questo caso non poteva che essere così, nel riconoscere l'esenzione dal pagamento della tassa, per tre mesi, per le utenze del comparto turistico-ricettivo, adottando tale scelta di incentivazione al settore e provvedendo parallelamente a cercare risorse da altre entrate del bilancio.

Il Funzionario Responsabile del Tributo
Annalisa Dolinich (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.